



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

All. 1

Roma, data del protocollo

AI SIG.RI QUESTORI	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.:	
AI SIG.RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI	<u>TRENTO – BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>

Oggetto: D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Art. 4 concernente il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle misure per il contenimento dell'epidemia.

~~~~~

Seguito:

- a) f. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. n. 0018824 del 26/03/2020
- b) f. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. n. 0019045 del 27/03/2020
- c) f. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26/03/2020
- d) f. n. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020
- e) f. n. 300/A/2417/20/115/28 del 28/03/2020
- f) f. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. n. 0019440 del 29/03/2020





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Con le direttive del Gabinetto e le circolari indicate a seguito, sono state rassegnate le prime indicazioni per l'applicazione del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che ha ridisegnato la cornice sulla base della quale vengono adottate le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Gli atti di indirizzo forniscono anche indicazioni per l'applicazione delle disposizioni di carattere sanzionatorio, racchiuse nell'art. 4 del decreto-legge che, in sostanza, introduce due elementi di novità.

Il primo di essi è rappresentato dalla modifica dell'art. 260 del T.U. delle Leggi sanitarie di cui al R.D. 24 luglio 1934, n. 1265, a titolo del quale - salvo che il fatto non sia punito ai sensi dell'art. 452 c.p. o di più grave reato - vengono ad essere sanzionate le violazioni del divieto assoluto di allontanamento dall'abitazione durante il periodo di quarantena da parte dei soggetti risultati positivi al COVID-19.

Il secondo tratto innovativo consiste nella previsione di una specifica figura di illecito amministrativo che punisce le violazioni delle misure di contenimento elencate all'art. 1 del decreto-legge e individuate con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, ovvero delle Regioni.

L'art. 4, comma 1, del decreto legge punisce tali inosservanze con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, che deve essere accertata secondo il procedimento regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le integrazioni riguardanti il pagamento delle sanzioni in misura ridotta stabilite dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La disposizione prevede, inoltre, alcune ulteriori caratterizzazioni in ragione delle modalità con le quali viene commesso il fatto.

A parte l'aggravamento della sanzione previsto per il fatto commesso con l'uso di un veicolo, per i profili di più diretta competenza delle Divisioni P.A.S./P.A.S.I. dipendenti dalle SS.LL., appare d'interesse la previsione del comma 2.

La norma prevede che le violazioni delle misure stabilite dall'art. 1, comma 2, lett. i), m), p), u), v), z) e aa), del D.L. n. 19/2020 - che impongono la sospensione o altre limitazioni delle attività degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali o di altre imprese dei settori produttivi e dei servizi - siano punite anche con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo compreso da cinque a trenta giorni.

Al fine di garantire l'efficace applicazione di tale sanzione, l'art. 4, comma 4, del decreto-legge attribuisce agli agenti accertatori un mirato potere cautelare che deve essere azionato nel momento in cui viene rilevata l'infrazione.

La misura consiste nella chiusura provvisoria dell'esercizio o dell'attività economica - disposta dal personale procedente - per un periodo non superiore a cinque giorni.

Si sottolinea che presupposto per l'applicazione del provvedimento è la sussistenza della necessità di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si ricorda che l'Autorità competente ad irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 si identifica:

- a) nel Prefetto, laddove siano state violate le misure di contenimento stabilite con i provvedimenti individuati dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge;
- b) negli altri casi, nelle Autorità che hanno adottato i provvedimenti recanti le misure di contenimento che sono state violate.

In questo contesto, è altresì utile richiamare l'attenzione sul fatto che i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 in commento restano sospesi fino al 15 aprile p.v., per effetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Circa il *quantum* della sanzione, si segnala che sono previsti aggravamenti di pena nel caso di reiterazione della violazione delle misure di contenimento punite ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge in parola.

Premesso che i presupposti **perché** si possa dire configurata la condizione della reiterazione sono stabiliti dall'art. 8-bis della legge n. 689/1981, va evidenziato come, in simili ipotesi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, mentre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività deve essere applicata sempre nel massimo (art. 4, comma 5, D.L. n. 19/2020).

Ciò posto, proseguendo nell'attività di supporto sviluppata con la circolare sub d), si porta a conoscenza che, nell'intento di agevolare le attività di controllo destinate ad essere svolte nell'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa di sicurezza, di competenza delle Forze di polizia, e delle funzioni di polizia amministrativa e commerciale svolte dai Comuni, attraverso i dipendenti Corpi e Servizi di Polizia municipale, è stato predisposto l'allegato modello di verbale di contestazione delle violazioni amministrative.

Tale modello potrà essere utilizzato in occasione delle verifiche che saranno svolte presso i diversi siti dove si svolgono le attività economiche sottoposte alle limitazioni imposte dai provvedimenti adottati, con la forma dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione del ripetuto art. 2 del decreto-legge n. 19/2020.

Si segnala che il modulo prevede che, in attuazione delle indicazioni formulate dal Gabinetto, le somme da versare a titolo di pagamento in misura ridotta, per le violazioni i cui proventi sono destinati allo Stato, siano corrisposte con bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'Interno", PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma.

Si sottolinea ancora che gli agenti accertatori dovranno riportare nel verbale, nella parte dedicata alla causale, il numero e la data del verbale stesso e la Provincia.

Resta inteso che il modulo potrà essere utilizzato anche per l'accertamento delle violazioni dei provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 19/2020.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In tal caso, però, il modulo dovrà essere integrato con l'indicazione delle relative disposizioni violate, delle modalità di pagamento fissate a livello regionale o locale e dell'Autorità competente all'irrogazione della sanzione.

Ciò premesso, nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si sottolinea l'utilità che il modulo allegato al presente atto di indirizzo sia partecipato dai Signori Prefetti, che leggono per conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, ai Comuni delle rispettive Province.

Si assicura che - come sempre - l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta



**UFFICIO \_\_\_\_\_**  
**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E**  
**NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**  
(art. 4, D.L. 25 marzo 2020, n. 19)

**Numero: \_\_\_\_\_/2020**

L'anno 2020, addì \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_:\_\_, in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_

viene redatto il presente processo verbale per far constare quanto segue.

**VERBALIZZANTI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**LA PARTE**

\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_,  
identificato a mezzo \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_,  
rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_ utenza telefonica \_\_\_\_\_,  
nella qualità di:

- titolare;
- socio;
- dipendente;
- rappresentante;
- collaboratore;
- altro \_\_\_\_\_ (specificare);

della persona giuridica \_\_\_\_\_  
(denominazione e tipologia commerciale), Partita Iva \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_,  
iscritta nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_  
 in compagnia di altra/e persona/e identificata in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### OBBLIGATO/I IN SOLIDO

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981:

ci sono obbligati in solido:

1. \_\_\_\_\_  
(indicare la generalità o ogni altro elemento utile ai fini dell'identificazione e della notificazione del presente verbale);
2. \_\_\_\_\_  
(indicare le generalità e ogni altro elemento utile ai fini dell'identificazione e della notificazione del presente verbale).

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, la violazione deve essere contestata ovvero, se non è possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati anche alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

non ci sono obbligati in solido.

### FATTO

Alle ore \_\_: \_\_ di oggi, \_\_\_\_\_ 2020, nel luogo sopra specificato, i sottoscritti verbalizzanti, appartenenti all'Ufficio/Reparto in intestazione, nel corso di attività di controllo sul corretto adempimento delle misure previste dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 19/2020, e disposte ai sensi degli artt. 2 e 3 del medesimo provvedimento, dopo essersi qualificati con le modalità di rito, procedevano al controllo dell'attività/esercizio \_\_\_\_\_.

Nella circostanza, i verbalizzanti hanno constatato che la parte non si è attenuta alle misure adottate con gli atti normativi sopra citati per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in quanto: *(barrare le caselle di interesse)*

Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), del D.L. n. 19/2020, disposta dall'art. 1, comma 1, lett. g), del d.P.C.M. 08.03.2020, ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto svolgeva l'attività di:

- cinema;
- teatro;
- scuola di ballo;
- sala giochi;
- sala scommesse;
- sala bingo;
- discoteca;
- altro: \_\_\_\_\_ *(specificare)*.

Sebbene tale attività fosse sospesa.

Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *(descrizione degli elementi oggettivi della violazione)*.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ *(indicare una durata non superiore a 5 giorni)*;
- non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. m), del D.L. n. 19/2020, disposta dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.C.M. 08.03.2020, ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto organizzava un evento o una competizione sportiva in luogo:
- pubblico;
  - privato.

Ovvero in quanto svolgeva l'attività di:

- palestra;
- centro sportivo;
- piscina;
- centro natatorio;
- centro benessere;
- centro culturale;
- centro sociale;
- centro ricreativo;
- altro: \_\_\_\_\_.

Sebbene tale attività fosse sospesa.

Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. p), del D.L. n. 19/2020, disposta dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.C.M. 08.03.2020, ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto non sospendeva:
- i servizi educativi per l'infanzia presenti nella \_\_\_\_\_;
  - le attività didattiche presenti nella scuola di \_\_\_\_\_.
- Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. u), del D.L. n. 19/2020, disposta dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d.P.C.M. 08.03.2020, ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto non sospendeva l'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare e precisamente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare la tipologia di prodotti posti in vendita), nonostante tale attività non rientrasse tra quelle consentite e individuate negli allegati di cui al d.P.C.M. 11.03.2020 e al d.P.C.M. 22 marzo 2020.

Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- o è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- o non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. u), del D.L. n. 19/2020, disposta dall'art. 1, comma 1, punto 1), del d.P.C.M. 11.03.2020, ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto, quale titolare/gestore dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore:

- alimentare;
- non alimentare e precisamente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (indicare la tipologia di prodotti posti in vendita);

non adottava misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- o è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- o non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.



- Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. v), del D.L. n. 19/2020, disposta dall'art. 1, comma 1, punto 2), del d.P.C.M. 11.03.2020, ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto non sospendeva l'attività di:
- somministrazione di alimenti e bevande (compresi bar e ristoranti);
  - laboratorio di gelateria;
  - laboratorio di pasticceria;
  - laboratorio di pizzeria;
  - laboratorio di gastronomia;
  - laboratorio alimentare di \_\_\_\_\_ (specificare);
- non ottemperando a quanto disposto dal d.P.C.M. 11 marzo 2020 e dal d.P.C.M. 22 marzo 2020.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio con rispetto delle norme igienico sanitario sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), dell'ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020, rientrante tra le misure di cui all'art. 1, comma 2, lett. v), del D.L. n. 19/2020, e ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto non chiudeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri;
- nell'area di servizio e rifornimento carburante;

non ottemperando a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020.

Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. z), del D.L. n. 19/2020, disposta dall'art. 1, comma 1, punto 3), del d.P.C.M. 11.03.2020, ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto non sospendeva l'attività di:
  - acconciatore;
  - estetica;
  - altro: \_\_\_\_\_ (specificare).Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).  
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. z), del D.L. n. 19/2020, disposta dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 22.03.2020, ancora vigente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto non sospendeva l'attività:
  - produttiva \_\_\_\_\_ (specificare);
  - produttiva industriale \_\_\_\_\_ (specificare);
  - commerciale \_\_\_\_\_ (specificare);
  - altro \_\_\_\_\_ (specificare);nonostante tale attività non rientrasse tra quelle consentite e individuate nell'allegato 1 del d.P.C.M. 22.03.2020, come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25.03.2020.  
Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).  
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- Non ha rispettato la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. aa), del D.L. n. 19/2020, disposta dall'art. 1, comma 1, punto 1), del d.P.C.M. 11.03.2020, e dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 22.03.2020, ancora vigenti ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020, in quanto esercitava all'interno di fiere o mercati l'attività commerciale \_\_\_\_\_ (indicare la tipologia di attività commerciale), non rientrante tra quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

Si dà atto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrizione degli elementi oggettivi della violazione).

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020:

- o è necessario, per giorni \_\_\_\_\_ (indicare una durata non superiore a 5 giorni);
- o non è necessario disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura).

Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di esecuzione.

- altre violazioni: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### NORMA SANZIONATORIA

La condotta sopra descritta è punita, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400,00 ad euro 3.000,00**. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 19/2020, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata (da euro 800,00 ad euro 6.000,00) e quella accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività è applicata nella misura massima (30 giorni).

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 19/2020.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981, e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto di \_\_\_\_\_. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica l'art. 103 del D.L. n. 18/2020, in materia di sospensione dei termini.

### DEFINIZIONE AGEVOLATA (Pagamento in misura ridotta)

Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19/2020 e dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come integrato dall'art. 108, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per la violazione riscontrata il trasgressore è ammesso:

- **entro 30 giorni dalla data odierna** (di notifica del presente verbale), al pagamento in misura ridotta della somma di **euro 280,00** (duecentottanta), pari al minimo della sanzione prevista ridotto del 30%;
- **entro 60 giorni dalla data odierna** (di notifica del presente verbale), al pagamento in misura ridotta della somma di **euro 400,00** (quattrocento), pari al minimo della sanzione prevista.

Il pagamento della suddetta somma in misura ridotta può essere effettuato tramite Bonifico Bancario sul Capo XIV, Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", **IBAN: IT 12 A 0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma**, indicando nella causale:

- indicazione dell'Ufficio/Reparto procedente;
- sigla della Provincia dove è avvenuto l'accertamento;
- numero e data del verbale.

Al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di \_\_\_\_\_, la parte è invitata a far pervenire copia dell'avvenuto pagamento all'Ufficio procedente, anche tramite invio all'indirizzo PEC: \_\_\_\_\_, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente verbale.

### **DEFINIZIONE ORDINARIA (*Rinuncia al pagamento in misura ridotta*)**

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, decorsi i termini previsti (60 giorni), ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, sarà inviato rapporto al Prefetto di \_\_\_\_\_, competente in ragione del luogo di accertamento della violazione, per la determinazione, tramite ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, della **somma dovuta per la violazione**, entro i limiti edittali stabiliti dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020, nonché per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020.

In tal caso, la consegna al trasgressore del presente processo verbale vale quale:

- atto di notifica al trasgressore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 della contestazione immediata della violazione, per ogni conseguenza di legge, anche ad effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e seguenti del Codice Civile;
- avviso della facoltà di inviare, **entro 30 giorni** dalla data odierna (di notifica del presente atto), alla Prefettura di \_\_\_\_\_, **scritti difensivi e documenti** in carta semplice ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, indicando anche luogo, data di nascita e codice fiscale, nonché di **chiedere di essere sentito** dallo stesso Ufficio territoriale di Governo.

### **FACOLTÀ DI RICORSO**

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e di applicazione della sanzione amministrativa accessoria si può proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2011.

### **SEZIONE CONCLUSIVA**

Si dà atto che il trasgressore, il quale comprende, parla e legge la lingua italiana:

- è stato diffidato dal proseguire con l'inosservanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa, oggetto di contestazione col presente atto;
- ha spontaneamente dichiarato quanto segue: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Il presente atto, composto da n. \_\_\_\_\_ fogli, viene redatto in tre copie di cui:

- uno è consegnato alla parte, con valore di notifica;
- uno verrà conservato agli atti dell'Ufficio/Reparto procedente;
- uno verrà trasmesso alla Prefettura di \_\_\_\_\_.

Le operazioni sono terminate alle ore \_\_\_\_:\_\_\_\_ odierne.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente verbale viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dal trasgressore.

**I VERBALIZZANTI**

**LA PARTE**